

COMUNE DI CAPO DI PONTE
Provincia di Brescia

Verbale n. 17 del 24.07.2017

La sottoscritta Dott.ssa Tiziana Spagnolo, Revisore dei Conti del Comune di Capo di Ponte giusta Delibera Consiliare n. 05 del 30.04.2015,

Oggetto: *Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di bilancio*

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2017

Richiamata la delibera consiliare n. 14 del 21.04.2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto, quindi, alla luce di quanto sopra, che:

- per l'esercizio 2017 l'assestamento generale di bilancio per gli enti è effettuato entro la data del 31 luglio 2017 unitamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2017.

VISTO ANCHE

- la Relazione del responsabile del servizio finanziario del 14.07.2017 per la seduta del Consiglio Comunale, avente per oggetto la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ;

Rilevato che:

- 1) l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato la circostanza tale da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi:
 - a) la gestione residui presenta sommariamente un andamento regolare;
 - b) la gestione di competenza complessivamente prosegue regolarmente sia dal lato dell'attendibilità delle entrate che da quello della congruità delle spese per la parte corrente, mentre per la parte in conto capitale le spese vengono impegnate nella misura in cui si realizzano le entrate;
 - c) alla data del 18.07.2017 risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica;
- 2) la documentazione consente al Consiglio Comunale di valutare lo stato di realizzazione dei programmi, l'andamento complessivo della gestione e, se lo ritiene, di dare nuovi orientamenti all'attività decisionale e gestionale;
- 3) sulla base della relazione del responsabile del settore finanziario dove si legge che non risultano esserci debiti fuori bilancio;
- 4) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2017, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- 5) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016;
- 6) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 7) non sono stati segnalati dai responsabili debiti fuori bilancio

Vista la variazione del bilancio così riassunta:

	2017
Maggiori Entrate	36.822,00
Minori Spese	65.810,83
Totale variazioni	102.632,83
Minori Entrate	96.172,00

Maggiori Spese 6.460,83

Totale variazioni 102.632,83

Tutto ciò premesso il revisore

esprime parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017 e sulla variazione del bilancio.

Il Revisore dei Conti

(Dott .ssa Tiziana Spagnolo)

